

Le ragioni che si possono far valere nell'ambito del procedimento per la separazione giudiziale

di Alessandra Roman Tomat

(Aprile 2017)

A dispetto delle innumerevoli rubriche e dei servizi anche legali disponibili *on line*, nella media degli interessati, ovvero dei coniugi che si trovano ad affrontare il doloroso passaggio della separazione, non sempre c'è una chiara consapevolezza delle possibilità e soprattutto dei limiti del giudizio che stanno per promuovere. La fine di una relazione matrimoniale comporta una serie di conseguenze ed implica il coinvolgimento di una serie di diritti soggettivi a carattere personale e patrimoniale, i quali, però, non sempre e non tutti possono essere valorizzati nell'ambito del ricorso per separazione.

Indubbiamente, com'è noto, la separazione personale è la sede idonea per la determinazione del contributo al mantenimento per i figli minori e per la disciplina del loro affidamento, così anche per ottenere un assegno di mantenimento per sé.

L'assegnazione della casa coniugale, che sia di proprietà comune o persino esclusiva dell'altro, invece, viene disposta **solo** "nell'interesse dei figli minori". L'assegnazione non comporta la "perdita" del bene che rimane del proprietario, bensì un vincolo a favore dell'assegnatario suscettibile di trascrizione e, a tale condizione, opponibile al terzo. I coniugi senza prole, invece, che abbiamo in comune la proprietà di questo e di altri beni, nulla possono ottenere in sede di separazione giudiziale, dovendo invece promuovere un separato giudizio per la divisione conseguente allo scioglimento della comunione.

La separazione è anche la sede dell'addebito ovvero dell'accertamento della responsabilità di uno dei coniugi, il cui comportamento sia indicabile come "causa" della separazione, nel fallimento dell'unione matrimoniale. Tale profilo viene di sovente enfatizzato, come un grosso risultato in termini 'punitivi' per il coniuge infedele (è la violazione tipica di uno dei doveri previsti dall'art. 143 del codice civile), in realtà, l'addebito comporta per il coniuge sanzionato la perdita di alcuni diritti, all'assegno di mantenimento, ai diritti successori, con riflessi sulla reversibilità. Però se l'addebito riguarda un coniuge con un proprio reddito indipendente o, addirittura, il più forte economicamente, in una coppia relativamente giovane (in cui diritti successori e reversibilità siano argomenti auspicabilmente lontani), va da sé che queste conseguenze rimangono prive di reale efficacia e rilevanza. Non è raro che l'addebito venga comunque invocato per indicare una generale inettitudine del coniuge (la quale può eccezionalmente interferire, anche se le due cose sono assolutamente indipendenti in linea di principio, con il ruolo genitoriale o che può indurre il giudice alla condanna alle spese), ma poi la domanda, proprio per i suoi effetti non determinanti, viene frequentemente rinunciata, nell'ambito di una più ampia composizione della controversia, inclusiva degli altri profili.

Cosa completamente diversa dall'addebito è il diritto al risarcimento del danno per le condotte tenute dal coniuge durante il matrimonio. Va precisato subito che non ogni violazione dei doveri matrimoniali provoca l'addebito (come detto prima deve essere una violazione che ha causato la crisi) ma, soprattutto e ancor di più, non ad ogni violazione, *anche* comportante l'addebito, consegue un danno risarcibile. L'esempio è il dovere di fedeltà: senz'altro non è conforme ai doveri del matrimonio tradire, ma non essendoci un diritto assoluto alla fedeltà (basta che un coniuge chieda la separazione che l'obbligo di fedeltà viene meno), non c'è una perdita di un bene patrimoniale né, tanto meno, un caso ancora più raro, di danno non patrimoniale. Non è tale il dispiacere connesso alla scoperta dell'infedeltà. *A meno che* la violazione di un qualche dovere matrimoniali (fedeltà inclusa) non si caratterizzi in modo così grave e particolare da generare delle conseguenze lesive risarcibili secondo i principi generali, interferendo con un diritto protetto dall'ordinamento. Ad esempio, un comportamento violento che costituisca anche un reato, una violazione dei doveri di assistenza che determini una perdita economica o anche un'infedeltà che, per le modalità umilianti della condotta, incida sulla dignità personale del coniuge e ne mini il bene costituzionalmente protetto della salute psicofisica.

Anche in questi casi gravi, purtroppo, non si deve credere che la questione si possa "risolvere" all'interno del giudizio di separazione, chiedendo, ad esempio, oltre all'assegno e all'addebito anche la condanna al risarcimento. Secondo un conosciuto e seguito orientamento della Cassazione si tratta, infatti, di domanda autonoma, sovente connessa alla ragione per cui si richiede l'addebito (cd. *causa petendi*), ma che non può essere trattata con il rito speciale. Il coniuge che assume la lesione di un bene patrimoniale o non

patrimoniale tutelabile dovrà, dunque, anche in tali casi, come per la divisione della comunione, intraprendere una separata causa risarcitoria.

La considerazione positiva, dal punto di vista del soggetto leso, è che l'indipendenza dei due giudizi, secondo una recente interpretazione della corte di cassazione, consente di rinunciare serenamente alla domanda di addebito all'interno del procedimento speciale per la separazione dei coniugi (magari addivenendo ad una consensuale) senza per questo pregiudicare la successiva proponibilità in sede ordinaria della domanda di risarcimento.